



COMUNE DI CASCINA

**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

INDICE

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Ambito territoriale di applicazione
- Articolo 3 - Gestione del servizio
- Articolo 4 - Funzionario responsabile
- Articolo 5 - Entrata in vigore del regolamento – Disciplina transitoria

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

- Articolo 6 - Disciplina generale
- Articolo 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Articolo 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Articolo 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Articolo 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Articolo 11 - Autorizzazioni
- Articolo 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Articolo 13 - Criteri generali
- Articolo 14 - La pubblicità esterna
- Articolo 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

- Articolo 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Articolo 17 - Classificazione del Comune
- Articolo 18 - La deliberazione delle tariffe
- Articolo 18/bis - Categorie delle località

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

- Articolo 19 - Presupposto dell'imposta
- Articolo 20 - Soggetto passivo
- Articolo 21 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Articolo 22 - Dichiarazione
- Articolo 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Articolo 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto

CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

- Articolo 25 - Tariffe
- Articolo 26 - Pubblicità ordinaria

- Articolo 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli
- Articolo 28 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
- Articolo 29 - Pubblicità con pannelli luminosi
- Articolo 30 - Pubblicità con proiezioni
- Articolo 31 - Pubblicità varia
- Articolo 32 - Imposta sulla pubblicità - Riduzioni
- Articolo 33 - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

CAPO IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 34 - Finalità
- Articolo 35 - Affissioni - Prenotazioni – Registro cronologico
- Articolo 36 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

- Articolo 37 – Tariffe: Applicazione e misura
- Articolo 38 - Tariffa – Riduzioni
- Articolo 39 - Diritto – Esenzioni

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - SANZIONI

- Articolo 40 - Sanzioni tributarie
- Articolo 41 - Interessi
- Articolo 42 - Sanzioni amministrative

CAPO II - CONTENZIOSO

- Articolo 43 - Giurisdizione tributaria
- Articolo 44 - Procedimento

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 45 – Disposizioni transitorie
- Articolo 45 Bis- Entrata in vigore – Effetti

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 2 - Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune tenuto conto di quanto stabilito:
 - a. *dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;*
 - b. *dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;*
 - c. *dagli artt. 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;*
 - d. *dall'art. 14 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;*
 - e. *dall'art. 22 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089;*
 - f. *dalla Legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856;*
 - g. *dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.*

Articolo 3 - Gestione del servizio

1. La gestione e la riscossione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è affidata a SEPi SpA.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. La gestione del servizio qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 4 - Funzionario responsabile

1. La Società Entrate Pisa S.p.A. designa, fra il proprio personale, il funzionario responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. La S.E.Pi SpA provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione il nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 5 - Entrata in vigore del regolamento – Disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento trova la sua prima applicazione dal 1° gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, in norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 - a. dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - b. dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - c. dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - d. dalle altre norme di legge e regolamenti tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Articolo 6 - Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la Legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato in diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali provinciali o statali nonché su veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta degli agenti comunale.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Articolo 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1° giugno 1939, edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e su veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico del capoluogo non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni del centro storico previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonici.
- 6 Bis. E' fatto divieto di effettuare la pubblicità tramite l'apposizione di locandine, manifesti o altro materiale pubblicitario sul vetro degli autoveicoli.
- 6 Ter. La pubblicità effettuata, anche temporaneamente, mediante il posizionamento di stendardi, locandine e striscioni su pali della pubblica illuminazione è ammessa solo previo nulla osta del servizio comunale competente o dell'eventuale soggetto gestore.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Articolo 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
2. All'interno dei centri abitati, delimitati con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: 2

- a. *si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";*
- b. *l'installazione dei mezzi pubblicitari è disciplina del 4° comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane e di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;*
- c. *la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 18 (diciotto), per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 12 (dodici); le insegne d'esercizio installate presso immobili ubicati urbanisticamente in zona D poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati possono raggiungere la superficie di 20 mq. e, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.*
- d. *le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.*

Articolo 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 in:
 - a. *pubblicità ordinaria;*
 - b. *pubblicità effettuata con veicoli;*
 - c. *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;*
 - d. *pubblicità varia.*

2. La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previste dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuati dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La **pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come appresso:
 - a. *pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";*
 - b. *pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.*

4. La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "**pubblicità con proiezione**", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La **pubblicità varia** comprende:

- a. *la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicitaria con striscioni";*
- b. *la pubblicità effettuata sul territorio del Comune con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini compresa quella su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";*
- c. *la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";*
- d. *la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";*
- e. *la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".*

Articolo 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione dei pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto di divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di mt. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a mt. 1.5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Articolo 11 - Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o ad esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è

effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari in centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale in originale e copia allegando:
 - a. *una auto - attestazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;*
 - b. *un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;*
 - c. *una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;*
 - d. *il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.*

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a. *della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;*
 - b. *del funzionario responsabile del procedimento;*
 - c. *della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;*
 - d. *del termine di cui al successivo comma entro il quale sarà emesso il provvedimento*
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro trenta giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. ¹
 5. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, comma 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare ha l'obbligo di :
 - a. *verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;*
 - b. *effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;*
 - c. *adempire nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;*
 - d. *provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'intestazione o di motivata richiesta del Comune.*
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 13 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità e affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro venti giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla relazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso alle istanze ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dalla espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 14 - La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e

degli edifici in cui l'installazione può essere consentita con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, previo nulla osta dell'ente proprietario prevede:
 - a. *le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentita nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;*
 - b. *le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata la installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, le dimensioni per gli stessi consentite;*
 - c. *le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installate, sia dalle caratteristiche delle zone ove questi siano situati.*
5. Il piano comprende:
 - a. *la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;*
 - b. *la definizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);*
 - c. *i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.*
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
7. Nelle more dell'approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari l'installazione degli stessi, nel territorio comunale, è disciplinata dal presente Regolamento e comunque sottoposta, di volta in volta, al rilascio di autorizzazione/concessione o nulla-osta da parte degli uffici comunali competenti quando previsti per la COSAP.

Articolo 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, tenuto conto della popolazione del Comune al 31.12.2016, anno precedente quello in corso, era costituita da n. 45.576 la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può

superare mq 7.000 di cui mq. 2.100 destinati alle affissioni prive di rilevanza economica e mq. 4.900 destinati alle affissioni di natura commerciale.

3. Ai sensi dell'art.20 – bis del D.Lgs. 507/1993 ai soggetti di cui all'art 20 del medesimo decreto legislativo sono riservati, in esenzione dal diritto sulle Pubbliche Affissioni, il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a. *vetrine per l'esposizione di manifesti;*
 - b. *stendardi porta manifesti;*
 - c. *poster per l'affissione di manifesti;*
 - d. *tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzati in materiali idonei per l'affissione di manifesti;*
 - e. *superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;*
 - f. *da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;*
 - g. *da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.*
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 X 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 7 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti di affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b. l'ubicazione;
 - c. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 X 100 che l'impianto contiene;
 - e. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento qualora ciò risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni diverse convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II

**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Articolo 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 17 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 36.562 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe III.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e contestualmente dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Articolo 18 - La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsionè. Dette tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l'anno '94 sono state deliberate con atto di G.C. n. 75 del 10 febbraio 1994.
3. Copia autenticata della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministro delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 30 giorni dall'adozione.

Articolo 18/bis - Categorie delle località

1. Agli effetti dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 507/93 l'Amministrazione Comunale ha stabilito con atto della Giunta Comunale n. 75 del 10.02.94 una maggiorazione per la categoria speciale del 100%.
2. Per categoria speciale deve intendersi:

- a. la zona attraversata dall'intera estensione della via Tosco Romagnola compreso il tratto denominato Corso Matteotti, le zone adiacenti le vie che danno sulla Tosco Romagnola limitatamente ad una estensione di ml. 10;
- b. la zona adiacente via del Nugolaio delimitata dall'intersezione con la nuova viabilità di accesso al centro commerciale fino alla S.G.C. Firenze – Pisa, compresa via del Fosso Vecchio limitatamente ad una estensione di ml. 10;
- c. la zona attraversata dalla nuova viabilità di accesso al centro commerciale compresa via del Fosso Vecchio limitatamente ad una estensione di ml. 10.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Articolo 19 - Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a. *i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;*
 - b. *i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;*
 - c. *i messaggi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.*

Articolo 20 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del precedente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Articolo 21 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
5. bis In caso di pluralità di insegne di esercizio, l'arrotondamento al mezzo metro quadrato successivo, verrà effettuato dopo aver sommato tutte le superfici delle singole insegne. In tal caso, l'arrotondamento finale, che non supererà mai il mezzo metro quadrato, verrà calcolato con l'applicazione della tariffa base minima
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno dei locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata da SEPi, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5 e 5 bis, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13,14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Articolo 22 - Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare a SEPi su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5,

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 modif. dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, la SEPi provvede al ricalcolo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con l'invio di un avviso di pagamento a conguaglio. Nel caso che sia dovuto un rimborso la SEPi provvede, dopo le necessarie verifiche entro 180 giorni dalla data della richiesta da parte del contribuente o dalla data dell'accertato diritto al rimborso.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si provvede alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di avvisi di accertamento. Il soggetto passivo è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche, l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, della soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - o *l'ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;*
 - o *il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;*
 - o *il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.*
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal Funzionario responsabile della gestione dell'imposta con firma apposta sotto tale nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Articolo 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di c/c postale intestato a S.E.Pi SpA. Nel caso di pubblicità annuale la SEPi SpA provvede ad inviare avvisi di pagamento bonari per la riscossione dell'imposta dovuta per l'anno, in base alle dichiarazioni presentate negli anni.

L'importo dovuto è arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. Dall'anno 2019, il pagamento in unica soluzione dell'imposta di pubblicità annuale è fissato al 28 febbraio di ogni anno, qualora l'importo sia superiore a euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in quattro rate, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre.
4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata dalla Società Entrate Pisa S.p.A., mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n. 639.
5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
6. Entro il termine cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera a S.E.Pi SpA che, effettuate le opportune verifiche, ne comunica l'esito all'evente diritto entro 180 giorni dalla data della richiesta.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Articolo 25 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
 - a. *con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;*
 - b. *con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;*
 - c. *con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;*
 - d. *dalle norme di cui al presente capo.*

Articolo 26 - Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria

in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha la superficie:
 - a. *compresa tra mq. 5.5 e mq. 8.5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;*
 - b. *superiore a mq. 8.5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.*
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma dell'art. 21.

Articolo 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per la metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Articolo 28 - Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta per anno solare:
 - o *al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;*
 - o *ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascuna anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli suddetti;*
 - o *secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.*
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti comma del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni non siano apposte per più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 29 - Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altrui mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Articolo 30 - Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nella tipologie previste dall'art. 9, quinto comma del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a trenta giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Articolo 31 - Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - a. *con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni esposizione di quindici giorni o frazione, nella misura stabilita, per le classi del Comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;*
 - b. *da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applicano per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;*
 - c. *con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;*
 - d. *in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione ed effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;*
 - e. *a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.*

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Articolo 32 - Imposta sulla pubblicità - Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a. *per la pubblicità – avente le caratteristiche e finalità di cui alla lettera b) e c) del terzo comma dell'art. 19 del presente regolamento – effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
 - b. *per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;*
 - c. *per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.*
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi caratteristiche e la finalità di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il soggetto passivo viene invitato a presentare alla S.E.Pi, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alla lettera b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dalla S.E.Pi attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alla finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza della finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalla norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 33 - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a. *la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od prestazione di servizi quando si riferisce all'attività esercitata nei locali stessi, i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;*
 - b. *gli avvisi al pubblico:*
 1. *esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, se queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta;*
 2. *riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiori ad un quarto di mq.;*

- c. *la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;*
 - d. *la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*
 - e. *la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;*
 - f. *la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;*
 - g. *la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;*
 - h. *le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;*
 - i. *I cartelli "saldi" e "sconti" di superficie, singolarmente considerati, non superiori a mezzo mq.*
 - j. *le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.*
2. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
 3. L'esenzione all'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
 4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione alla S.E.Pi idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 - Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente a S.E.Pi sono dalla stessa società collocati negli spazi di cui all'art. 15, comma 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, comma 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 26.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile o del concessionario, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel proseguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile o il concessionario prorogano la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Articolo 35 - Affissioni - Prenotazioni – Registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui alla S.E.Pi, preposta al servizio di pubbliche affissioni, risulta l'avvenuto pagamento del diritto. Contestualmente dovrà essere inviata, anche a mezzo e-mail, la bozza del manifesto per il quale il committente ha richiesto l'affissione.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto conto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il responsabile del servizio tiene direttamente il registro.
3. Il registro cronologico è tenuto presso la S.E.Pi e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Articolo 36 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire alla S.E.Pi, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati dalla ricevuta di pagamento del diritto.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione risultante dal registro cronologico di cui all'art. 35.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, se richiesta dal committente, la S.E.Pi mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro della S.E.Pi, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, la S.E.Pi provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente al momento della prenotazione degli stessi, prima del pagamento di quanto dovuto.
9. Nel caso di cui al comma 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi alla S.E.Pi entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previsti. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 180 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese all'utente e dispone entro 30 giorni un rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare la S.E.Pi ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. La S.E.Pi SpA ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per commissione.
15. Nell'ufficio S.E.Pi devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta :
 - a. *le tariffe del servizio;*
 - b. *l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;*
 - c. *il registro cronologico delle commissioni.*

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

Articolo 37 – Tariffe: Applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 X 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Articolo 38 - Tariffa – Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. *per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dell'art. 39;*
 - b. *per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
 - c. *per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;*
 - d. *per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;*
 - e. *per gli annunci mortuari;*
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.

4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

Articolo 39 - Diritto – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. *i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso volte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;*
 - b. *i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;*
 - c. *i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;*
 - d. *i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;*
 - e. *i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;*
 - f. *ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;*
 - g. *i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.*
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

SANZIONI

Articolo 40 - Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui al comma 1 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Articolo 41 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi moratori al tasso legale. Essi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (cioè dalla data di scadenza del termine previsto per il versamento parziale, ritardato o omesso).
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Articolo 42 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e della S.E.Pi SpA, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilare, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da Euro 206,00 a Euro 1.549,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedono agli stessi il rimborso con avviso notificando a mezzo raccomandata A.R., se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale, si attiva la riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, la S.E.Pi provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, gli interessi, di cui ai precedenti artt. 40 e 41.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se

gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.

CAPO II CONTENZIOSO

Articolo 43 - Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa.

Articolo 44 - Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 – Disposizioni Transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 24 comma 3 del presente Regolamento, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per il solo anno 2020 la scadenza di pagamento della terza rata, fissata al 31 agosto 2020, è posticipata al 30 novembre 2020, unitamente al pagamento della quarta ed ultima rata a saldo. Sono posticipate al 30 novembre 2020 anche la prima e la seconda rata, se non ancora pagate alle scadenze ordinarie del 28 febbraio e 31 maggio 2020.

Articolo 45 Bis - Entrata in vigore – Effetti

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo di gennaio 2020.

